

Giuri Assist

Fiscal
Assist
Novembre 2018



Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

Giuri Assist

Reddito d'impresa

- 4 | **Licenza taxi – se la donazione da padre a figlio non avviene per atto pubblico la plusvalenza è tassata** - Cassazione n. 30029 del 21/11/18
- 4 | **Plusvalenza da cessione d'azienda – la mancata opzione per la tassazione separata non è emendabile** - Cassazione n. 31061 del 30/11/18
- 4 | **Auto aziendali – condizioni di deducibilità dei costi** - Cassazione n. 31031, 31032, 31033 e n. 31034 del 30/11/18
- 5 | **Immobile fatiscente non può essere bene strumentale** - Cassazione n. 28614 dell'8/11/18

Iva

- 5 | **Cessioni all'esportazione - adempimenti ai fini della non imponibilità Iva** - Cassazione n. 31027 del 30/11/18
- 6 | **Determinazione degli interessi di mora nel caso di ritardo dell'Ufficio nel rimborso IVA** - Cassazione n. 28333 del 7/11/18

Fiscalità persone fisiche

- 6 | **Dipendenti in pensione – il fringe benefit percepito dal pensionato è reddito assimilato al reddito di lavoro dipendente** - Cassazione n. 30343 del 23/11/18

Accertamento questioni sostanziali

- 6 | **Imprese minori – l'indicazione globale delle rimanenze, piuttosto che distinte per categorie omogenee, legittima l'accertamento induttivo** - Cassazione n. 29105 del 13/11/18
- 7 | **Sanzioni per omesso versamento - la crisi di liquidità non è un'esimente automatica** - Cassazione n. 28063 del 2/11/18
- 7 | **Presunzioni super semplici per l'accertamento delle imposte sui redditi** - Cassazione n. 29479 del 15/11/18
- 7 | **Niente "tazzinometro" se la vendita del caffè è avvenuta anche all'interno del ristorante e dell'albergo facenti parte dello stesso complesso accertato dal Fisco** - Cassazione n. 27612 del 30/10/18

Accertamento questioni procedurali

- 7 | **Fondo patrimoniale familiare – legittima l'iscrizione ipotecaria per debiti d'imposta** - Cassazione n. 31065 del 30/11/18
- 8 | **Cartella esattoriale – la mancata sottoscrizione non ne comporta l'invalidità** - Cassazione n. 31030 del 30/11/18
- 8 | **Cartella esattoriale – non può essere emessa se è necessaria una valutazione giuridica della norma applicata** - Cassazione n. 30791 del 28/11/18
- 8 | **Notifica degli avvisi di accertamento tributario valido se raggiunge lo scopo** - Cassazione n. 30794 del 28/11/18

Contenzioso tributario

- 9 | **Associazione professionale – accertamento Irap – litisconsorzio necessario tra gli associati** - Cassazione n. 29128 del 13/11/18 e n. 29320 del 14/11/18

Penale tributario

- 9 | **Emissione di fatture false anche se emesse con finalità extratributarie** - *Cassazione n. 49190 del 29/10/18*

Fiscale -Varie

- 9 | **Area edificabile adibita a spazio di manovra per l'accesso ai parcheggi** - *Cassazione n. 28045 del 2/11/18*
- 10 | **Società cancellata dal registro delle imprese – il mandato conferito al procuratore prima dell'estinzione resta valido** - *Cassazione n. 30342 del 23/11/18*
- 10 | **Interessi eccedenti la misura massima – divieto** - *Cassazione n. 27442 del 30/10/18*
- 11 | **Niente decadenza biennale per la riscossione di sanzioni amministrative per la violazione del codice della strada o di norme previdenziali** - *Cassazione n. 28529 dell'8/11/18*

REDDITO D'IMPRESA

Licenza taxi – se la donazione da padre a figlio non avviene per atto pubblico la plusvalenza è tassata**Cassazione n. 30029 del 21/11/18**

Il trasferimento tra padre e figlio della licenza del servizio taxi se non effettuato per atto pubblico manca dei requisiti dell'atto di liberalità, conseguentemente il trasferimento si presume effettuato a titolo oneroso e, pertanto, la relativa plusvalenza è soggetta a tassazione. Il trasferimento di una azienda dal padre al figlio per atto di donazione non produce plusvalenze (Cassazione n. 6837/2001), tuttavia, la Corte ha affermato che nella donazione è richiesta la forma solenne *ad substantiam* indipendentemente dalla natura immobiliare o mobiliare del bene donato. Alla carenza della forma si accompagna pertanto la nullità dell'atto di liberalità ed a maggior ragione la mancanza di prova del medesimo negozio. Ne consegue che il trasferimento della licenza del servizio taxi nel caso di specie doveva presumersi a titolo oneroso. In particolare, la Corte ha richiamato un suo precedente secondo il quale la licenza per l'esercizio del servizio di taxi costituisce un bene primario nell'ambito dei beni organizzati per l'esercizio dell'attività individuale di trasporto di persone ed il suo trasferimento, previsto dall'art. 9 della l. n. 21 del 1992, realizza, se avvenga come si presume a titolo oneroso, una plusvalenza, risultando irrilevante, ai fini tributari, la nullità della cessione per contrasto con norme imperative (Cassazione n. 17476/2017).

Plusvalenza da cessione d'azienda – la mancata opzione per la tassazione separata non è emendabile**Cassazione n. 31061 del 30/11/18**

In caso di omessa indicazione da parte del contribuente, al riquadro R.M., relativo a redditi assoggettati a tassazione separata, della plusvalenza derivante dalla cessione di ramo d'azienda e, dunque, in assenza di opzione per un regime diverso da quello ordinario, i redditi devono essere assoggettati a tassazione ordinaria; la scelta non è modificabile.

È bene ricordare che è consentita la tassazione separata in presenza di determinati presupposti:

- a) dal punto di vista soggettivo, che il cedente che realizza la plusvalenza sia una persona fisica (poiché non è consentita l'applicazione a s.n.c. e s.a.s.);
- b) dal punto di vista oggettivo, che l'azienda ceduta risulti posseduta da più di cinque anni dal cedente;
- c) in caso di imprenditori commerciali all'ulteriore condizione "che ne sia fatta richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale sarebbero imputabili come componenti di reddito di impresa".

L'art. 17 del Tuir consente al contribuente persona fisica un'opzione tra tassazione ordinaria e tassazione separata, scelta però che, qualora cada sulla tassazione separata, deve essere espressa in modo univoco e concludente "con una manifestazione di volontà tempestiva", trattandosi di un beneficio per il contribuente che, come tale, è consentito solo nei casi previsti dal legislatore. L'opzione per la tassazione separata si configura, quindi, quale dichiarazione di volontà, c.d. opzione negoziale per un regime fiscale alternativo che non è possibile emendare, non trattandosi, nel caso di specie, di rettificare errori od omissioni, bensì di esercitare una scelta del tipo di tassazione.

Auto aziendali – condizioni di deducibilità dei costi**Cassazione n. 31031 e n. 31034 del 30/11/18**

Con particolare riguardo all'uso strumentale esclusivo del veicolo aziendale nell'attività propria dell'impresa l'art. 164 ha previsto diverse regole di deducibilità, che variano in funzione sia del tipo di veicolo che dell'uso, stabilendo un'integrale deducibilità nel caso in cui la stessa attività propria dell'impresa non possa essere esercitata prescindendo dal mezzo di trasporto:

Giuri Assist

- L'art. 164, lett. a) del TUIR, con riguardo ai veicoli, ne prevede la deducibilità integrale dei costi e delle spese solo per alcuni tipi e cioè per quelli esclusivamente strumentali all'esercizio dell'attività propria dell'impresa.
- Nell'art. 164, lett. b), del Tuir, invece, si fa riferimento ai veicoli che sono utilizzati nell'esercizio dell'impresa (ma non nell'attività propria dell'impresa), arte o professione, senza alcun riferimento espresso in merito all'esclusività o meno dell'utilizzo (e quindi ad un eventuale uso promiscuo) del veicolo nell'esercizio dell'impresa, arte o professione.

Nell'individuare con riguardo a quali mezzi possano essere interamente deducibili i costi e le spese ai fini delle imposte sui redditi, deve ritenersi, dunque, come fattore scriminante, l'indispensabilità di quei veicoli per l'esercizio stesso dell'impresa, ovvero la circostanza che l'attività dell'impresa senza quei veicoli non possa essere esercitata; se un uso promiscuo è presunto - ma non espressamente previsto - per quei veicoli che, pur essendo strumentali all'attività (generica) d'impresa, non sono indispensabili per l'esercizio della stessa, tale uso promiscuo non è né presunto, né consentito per i veicoli senza i quali l'impresa non possa essere esercitata.

In base a tale principio, non sono stati ritenuti integralmente deducibili i costi e le spese relativi agli autoveicoli "destinati allo spostamento del personale necessario per garantire il fruttuoso svolgimento dell'attività di impresa", non essendo sufficiente che il bene sia semplicemente strumentale, ma essendo altresì richiesto che la presenza dell'autoveicolo sia indispensabile ed esso sia esclusivamente utilizzato per lo svolgimento dell'attività d'impresa. A tal fine, grava, dunque, in primo luogo, sul contribuente dare prova dell'esclusiva strumentalità del bene acquistato all'esercizio dell'impresa, atteso che, nel processo tributario, grava sul contribuente l'onere di provare il fatto costitutivo del diritto alla deduzione dei costi.

Immobile fatiscente non può essere bene strumentale

Cassazione n. 28614 dell'8/11/18

Secondo i principi elaborati dalla Suprema Corte, in tema di imposte sui redditi, e con riguardo alla determinazione del reddito di impresa, ai fini della deducibilità delle quote d'ammortamento del costo dei beni materiali, occorre non solo l'effettiva strumentalità dei suddetti beni in relazione alla specifica attività aziendale, ma altresì l'effettiva utilizzazione di essi – in funzione direttamente strumentale – nell'esercizio di impresa» cosa nel caso di specie impossibile posto che l'immobile era fatiscente e inutilizzabile. Se i costi sono "macroscopicamente eccessivi", nessuna detrazione è consentita. La valutazione di antieconomicità – ossia dell'evidente incongruità dell'operazione – legittima e fonda il potere dell'Amministrazione finanziaria di accertamento ex art. 39, primo comma, lett. d., del d.P.R. n. 600/1973. Chiunque svolga un'attività economica dovrebbe, secondo l'id quod plerumque accidit, indirizzare la propria condotta verso una riduzione dei costi e verso una massimizzazione dei profitti; le condotte improntate all'eccessività di comportamenti negativi o all'immotivata compressione di componenti positivi di reddito sono dunque rivelatrici, secondo la Cassazione, di un "occultamento di capacità contributiva e la spesa, in realtà, non trova giustificazione nell'esercizio dell'attività di impresa".

IVA

Cessioni all'esportazione - adempimenti ai fini della non imponibilità Iva

Cassazione n. 31027 del 30/11/18

Ai fini della non imponibilità dell'Iva delle cessioni all'esportazioni di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 600/1973, la destinazione della merce all'esportazione deve essere provata esclusivamente dalla documentazione doganale ovvero dalla vidimazione apposta dall'ufficio doganale sulla fattura, in assenza della quale l'operatore che voglia fruire dell'agevolazione non può valersi di documenti alternativi.

Tale principio, vale per il contribuente, ma vincola specularmente anche l'operato dell'amministrazione nel senso che:

- l'amministrazione non può negare il beneficio dell'esenzione allorché la cessione all'esportazione sia documentata nei modi di legge;
- l'amministrazione non può disconoscere l'imponibilità dell'operazione - e quindi il diritto a detrazione della parte anche in relazione a queste operazioni - se la cessione all'esportazione non consti dai predetti documenti.

Determinazione degli interessi di mora nel caso di ritardo dell'Ufficio nel rimborso IVA

Cassazione n. 28333 del 7/11/18

In caso di ritardato rimborso del credito Iva, al creditore spettano gli interessi di mora fino al pagamento effettivo, salvo che per il periodo complessivo massimo di sessanta giorni (termine funzionale all'assolvimento dei controlli e delle verifiche di spettanza dell'Amministrazione), che decorrono dalla data della richiesta formulata direttamente al concessionario ovvero, in caso di richiesta rivolta all'ufficio finanziario, dalla comunicazione o disposizione di pagamento (art. 78, co.33, lett. a), legge n. 413/1991, nel testo anteriore alla modifica operata con il D.lgs. n. 175/2014).

FISCALITÀ PERSONE FISICHE

Dipendenti in pensione – il fringe benefit percepito dal pensionato è reddito assimilato al reddito di lavoro dipendente

Cassazione n. 30343 del 23/11/18

La Cassazione ha esaminato una vicenda riguardante la natura giuridica dello sconto sull'energia elettrica praticato dall'Enel ai propri dipendenti e pensionati, ovvero se esso abbia o meno carattere retributivo e, dunque, se sia o meno tassabile. Al riguardo, è stato affermato che - posto che il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro e che ciò comporta che si debbano includere in questa categoria reddituale anche gli importi e le erogazioni in genere integranti, come nel caso dello "sconto elettrico" attribuito dall'Enel ai propri dipendenti, posto che si traducono in un vantaggio accessorio attribuito dal datore di lavoro a talune categorie di lavoratori in aggiunta alla normale retribuzione (fringe benefit) - se la riduzione tariffaria continua ad essere attribuita, una volta cessato il rapporto di lavoro, anche a favore dei pensionati Enel, la cessazione del rapporto di lavoro non muta la sostanza del problema, in quanto anche le somme erogate dall'ente di gestione in relazione al trattamento pensionistico sono equiparate ai redditi di lavoro dipendente.

ACCERTAMENTO QUESTIONI SOSTANZIALI

Imprese minori – l'indicazione globale delle rimanenze, piuttosto che distinte per categorie omogenee, legittima l'accertamento induttivo

Cassazione n. 29105 del 13/11/18

Le imprese minori, che fruiscono del regime di contabilità semplificata, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 600/1973, devono indicare ogni anno nel registro degli acquisti, tenuto ai fini IVA, il valore delle rimanenze, senza limitarsi ad annotare quello globale, ma distinguendo i beni per categorie omogenee, del medesimo tipo e della stessa quantità, con analiticità adeguata rispetto all'attività esercitata, analiticità che può esser sindacata dall'Ufficio solo ove il difetto della stessa impedisca in concreto l'esercizio della funzione di controllo; in assenza di tali indicazioni - che ove fatte oggetto di richiesta da parte dei verificatori possono esser fornite dal contribuente anche in sede procedimentale, durante l'accesso, l'ispezione e la verifica - l'Amministrazione finanziaria può ritenere inattendibile la contabilità e procedere all'accertamento induttivo.

Sanzioni per omesso versamento - la crisi di liquidità non è un'esimente automatica**Cassazione n. 28063 del 2/11/18**

La crisi di liquidità non può considerarsi automaticamente un'esimente delle sanzioni irrogate per l'omesso versamento dell'imposta.

Secondo la Cassazione, in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, la sussistenza di una crisi aziendale non costituisce forza maggiore, ai fini dell'operatività dell'esenzione prevista dall'art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997 (Cassazione n. 7850/2018).

In particolare, la nozione di forza maggiore richiede la sussistenza di:

- un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee all'operatore, e
- un elemento soggettivo, costituito dall'obbligo dell'interessato di premunirsi contro le conseguenze dell'evento anormale adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi, dovendo la sussistenza di tali elementi essere oggetto di idonea indagine da parte del giudice.

Ciò posto, non ricorre in via automatica l'esimente in esame nel caso di mancato pagamento dovuto alla temporanea mancanza di liquidità con riferimenti al concetto di forza maggiore nella giurisprudenza euro unitaria, piuttosto deve essere indagato l'elemento soggettivo nonché i profili dell'elemento oggettivo caratterizzanti l'imprevedibilità ed irresistibilità degli eventi che avrebbero impedito il pagamento dei tributi.

Presunzioni super semplici per l'accertamento delle imposte sui redditi**Cassazione n. 29479 del 15/11/18**

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di omessa dichiarazione da parte del contribuente, l'amministrazione finanziaria, i cui poteri trovano fondamento non già nell'art. 38 (accertamento sintetico) o nell'art. 39 (accertamento induttivo), bensì nell'art. 41 del D.P.R. n. 600/1973 (accertamento d'ufficio), può ricorrere a presunzioni cosiddette super semplici, anche prive, cioè, dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

Niente "tazzinometro" se la vendita del caffè è avvenuta anche all'interno del ristorante e dell'albergo facenti parte dello stesso complesso accertato dal Fisco**Cassazione n. 27612 del 30/10/18**

Una volta che non si sia contestata la quantità complessiva di caffè acquistata dall'albergo, quando il gestore aveva dimostrato che esso era stato venduto anche nell'albergo e nel ristorante oltre che nel bar interno, "non è possibile ritenere che parte del caffè [...] sia stata ceduta in nero, senza fatturazione".

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE QUESTIONI PROCEDURALI**Fondo patrimoniale familiare – legittima l'iscrizione ipotecaria per debiti d'imposta****Cassazione n. 31065 del 30/11/18**

In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 del D.P.R. n. 602/1973, è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall'art. 170 c.c., sicché è legittima solo se l'obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l'estraneità ai bisogni della famiglia, circostanze che non possono ritenersi dimostrate, né escluse, per il solo fatto dell'insorgenza del debito nell'esercizio dell'impresa

In conseguenza di ciò, per poter dimostrare l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria, il debitore deve necessariamente dimostrare non solo la regolare costituzione del fondo patrimoniale e la sua opponibilità al creditore precedente, ma anche che il debito nei confronti di tale soggetto sia stato contratto per scopi estranei alle necessità familiari, a tal fine occorrendo che l'indagine del giudice si rivolga specificamente al fatto generatore dell'obbligazione, a prescindere dalla natura della stessa; pertanto, i beni costituiti il fondo patrimoniale non potranno essere sottratti all'azione esecutiva dei creditori quando lo scopo perseguito nell'obbligarsi fosse quello di soddisfare i bisogni della famiglia, da intendersi non in senso meramente oggettivo ma come comprensivi anche dei bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell'indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari.

Cartella esattoriale – la mancata sottoscrizione non ne comporta l'invalidità

Cassazione n. 31030 del 30/11/18

In tema di riscossione delle imposte, la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'Autorità da cui promana, giacché l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge, mentre, ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, la cartella va predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore ma solo la sua intestazione.

Cartella esattoriale – non può essere emessa se è necessaria una valutazione giuridica della norma applicata

Cassazione n. 30791 del 28/11/18

In tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie, l'iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 633/1972, è ammissibile solo quando il dovuto sia determinato mediante un controllo meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente o di una correzione di errori materiali o di calcolo, non potendosi, invece, con questa modalità, risolvere questioni giuridiche, sicché il disconoscimento, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di un credito d'imposta non può avvenire tramite l'emissione di cartella di pagamento avente ad oggetto il relativo importo, senza essere preceduta da un avviso di recupero di credito d'imposta o quanto meno bonario.

Nel caso di specie, l'amministrazione con un comportamento censurato dalla cassazione, aveva emesso una cartella di pagamento in conseguenza di controllo automatizzato ex art. 36-bis per disconoscere compensazioni riguardanti un'eccedenza di imposta in realtà inesistente.

Notifica degli avvisi di accertamento tributario valido se raggiunge lo scopo

Cassazione n. 30794 del 28/11/18

L'eventuale vizio di notifica è sanato quando l'atto raggiunge il suo scopo, sempreché detta invalidità non abbia pregiudicato il diritto del contribuente di impugnare l'atto e di contestarne diffusamente il contenuto in sede giurisdizionale. Quindi, non può dichiararsi l'inesistenza della notifica perché il contribuente ha potuto tempestivamente impugnare l'avviso e gli è stato garantito l'esercizio del proprio diritto alla difesa in giudizio.

CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Associazione professionale – accertamento Irap – litisconsorzio necessario tra gli associati**Cassazione n. 29128 del 13/11/18 e n. 29320 del 14/11/18**

In materia di accertamento dell'IRAP dovuta da uno studio professionale associato, trattandosi di imposta imputata per trasparenza agli associati, sussiste il litisconsorzio necessario sostanziale tra l'associazione e i suoi associati; tuttavia, ove nel giudizio siano stati parti tutti gli associati della medesima associazione professionale, quest'ultima deve ritenersi ritualmente partecipe della lite, difettando essa di distinta personalità giuridica.

Atto di appello notificato via pec prima dell'entrata in vigore del PTT - Inammissibilità**Cassazione n. 27425 del 29/10/18**

E' inesistente e insanabile la notifica a mezzo pec dell'atto di appello prima dell'entrata in vigore del processo tributario telematico. Nel caso di specie la notifica via pec dell'appello era avvenuta in data 14/6/16 mentre l'attivazione del processo tributario telematico nel Lazio era entrata in vigore a far data dal 15/4/17.

PENALE TRIBUTARIO

Emissione di fatture false anche se emesse con finalità extratributarie**Cassazione n. 49190 del 29/10/18**

La vicenda per cui le fatture sarebbero state emesse per fini extratributari (ossia per creare una provvista in favore di uno dei due soci) è irrilevante, «dal momento che, anche ammettendo una parziale finalità extratributaria nell'operato dell'imputato, il dolo specifico può ben concorrere con essa, laddove si ottenga un indebito vantaggio fiscale. Né la difesa contesta adeguatamente l'affermazione – dirimente sul piano logico – secondo cui [...] emerge che [l'altro imprenditore] aveva percepito un compenso per emettere fatture false in favore [del socio]».

FISCALE – VARIE

Area edificabile adibita a spazio di manovra per l'accesso ai parcheggi**Cassazione n. 28045 del 2/11/18**

In tema di imposta di registro l'edificabilità di un'area è desumibile dalla qualificazione attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, anche se non ancora approvato dalla Regione ovvero in mancanza degli strumenti urbanistici attuativi, dovendosi ritenere che l'avviso del procedimento di trasformazione urbanistica sia sufficiente a far lievitare il valore venale dell'immobile, senza che assumano alcun rilievo eventuali vicende successive incidenti sulla sua edificabilità, quali la mancata approvazione o la modificazione dello strumento urbanistico, in quanto la valutazione del bene deve essere compiuta in riferimento al momento del suo trasferimento, che costituisce il fatto imponibile, avente carattere istantaneo.

Posto che, nella fattispecie sottoposta all'esame della Cassazione, l'area risulta "area urbana" secondo lo strumento urbanistico generale e pur non essendo possibili interventi con aumenti di volumetria nell'anno di riferimento, erano tuttavia, possibili interventi finalizzati a una utilizzazione economicamente vantaggiosa, indice di capacità contributiva che la rendevano assoggettabile a tributo per le possibili utilizzazioni commerciali e di servizi (quale, l'esistenza di un parcheggio e di un autolavaggio).

In sostanza, secondo la Cassazione, il venir meno della concreta possibilità di utilizzare il volume edificatorio non fa diventare il terreno agricolo (anch'esso, in ogni caso, sottoponibile a ICI, secondo il valore catastale), ma incide solo sulla determinazione della base imponibile ma non sulla destinazione dell'area attribuita dallo strumento urbanistico generale.

Società cancellata dal registro delle imprese – il mandato conferito al procuratore prima dell'estinzione resta valido

Cassazione n. 30342 del 23/11/18

Il ricorso per cassazione del difensore munito di mandato per promuovere il ricorso per cassazione, conferito dalla società con procura speciale sottoscritta prima dell'estinzione dell'ente commerciale è ammissibile. La Cassazione ha dato seguito al suo più recente orientamento in tema di effetti processuali dell'estinzione di società con il quale ha affermato la perdurante operatività della regola dell'ultrattività del mandato difensivo (Cass. sez. un. 4/07/2014, n. 15295) enunciando questo principio di diritto: l'incidenza sul processo degli eventi previsti nell'art. 299 c.p.c., è disciplinata, in ipotesi di costituzione in giudizio a mezzo di difensore, dalla regola dell'ultrattività del mandato alla lite, in ragione della quale, nel caso in cui l'evento non sia dichiarato o notificato nei modi e nei tempi di cui all'art. 300 c.p.c., il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale e nelle successive fasi di quiescenza e riattivazione del rapporto a seguito della proposizione dell'impugnazione.

Tale posizione giuridica è suscettibile di modificazione nell'ipotesi in cui, nella successiva fase d'impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte deceduta o il rappresentante legale della parte divenuta incapace, oppure se il procuratore di tale parte, originariamente munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiara in udienza o notifici alle altre parti l'evento verificatosi, o se, rimasta la medesima parte contumace, l'evento sia documentato dall'altra parte, o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ai sensi del quarto comma dell'art. 300 c.p.c..

Ne deriva che:

- a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, a norma dell'art. 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale della parte divenuta incapace;
- b) detto procuratore, qualora gli sia originariamente conferita procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione (ad eccezione del ricorso per cassazione per la proposizione del quale è richiesta la procura speciale) in rappresentanza della parte che, pur deceduta o divenuta incapace, va considerata nell'ambito del processo ancora in vita e capace;
- c) è ammissibile l'atto di impugnazione notificato, ai sensi del primo comma dell'art. 330 c.p.c., presso il procuratore, alla parte deceduta o divenuta incapace, pur se la parte notificante abbia avuto diversamente conoscenza dell'evento.

Interessi eccedenti la misura massima - divieto

Cassazione n. 27442 del 30/10/18

Il divieto di pattuire interessi eccedenti la misura massima prevista dall'articolo 2 della legge 108/96 si applica sia agli interessi corrispettivi ex articolo 1282 c.c., sia agli interessi moratori ex articolo 1224 c.c.. L'ampia formulazione degli articoli 644 del Codice Penale, dell'articolo 2 della legge 108/96, dell'articolo 1 del decreto legge 394/00, dimostrano che, ai fini dell'usura, la legge non consente distinzione di sorta tra i due tipi di interessi.

Niente decadenza biennale per la riscossione di sanzioni amministrative per la violazione del codice della strada o di norme previdenziali***Cassazione n. 28529 dell'8/11/18***

Alla riscossione di sanzioni amministrative per la violazione del codice della strada o di norme previdenziali non può essere applicata la decadenza biennale per l'iscrizione a ruolo esattoriale dei tributi. L'esecuzione forzata intrapresa sulla base di una ordinanza-ingiunzione per la riscossione di sanzioni amministrative, benché si svolga secondo le norme previste per l'esazione delle imposte dirette non è soggetta alla decadenza stabilita dall'art. 25 del d.P.R. n. 602/1973, per l'iscrizione a ruolo dei crediti tributari, ma soltanto alla prescrizione quinquennale dettata dall'art. 28 della Legge n. 689/1981.

La Corte d'Appello aveva errato nel dichiarare che l'Amministrazione era decaduta dalla riscossione in quanto erano scaduti i termini per la notifica della cartella: la decadenza stabilita dal d.P.R. n. 602/1973, per l'iscrizione a ruolo dei crediti tributari, non è applicabile alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative per le violazioni del codice della strada o alle sanzioni amministrative per la violazione di norme previdenziali.